

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI CONTROLLO INSUFFICIENTE AI FINI DELLA ESENZIONE DA IMPOSTA DI SUCCESSIONE SE MANCA L'ESERCIZIO D'IMPRESA

di *Matteo Tambalo* – Dottore Commercialista e TEP in Verona e Milano
e di *Chiara Chirico* – Avvocato in Verona e Milano

in questo articolo...

La Corte di Cassazione ha chiarito che il controllo della società a mezzo del trasferimento di quote non è in sé sufficiente per beneficiare dell'esenzione da imposta di successione accordata dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 se non venga nel contempo trasferita un'impresa effettivamente funzionante. Tale orientamento si allinea ad alcuni recenti interventi dell'Agenzia delle Entrate, rendendo pertanto necessario riflettere su schemi di passaggio generazionale predisposti in capo a società holding al fine di analizzare compiutamente le potenziali conseguenze fiscali.

Con la recente Ordinanza n. 6082 del 28 febbraio 2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che il controllo della società a mezzo del trasferimento di quote non è in sé sufficiente per beneficiare dell'esenzione da imposta di successione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 se non venga nel contempo trasferita un'impresa effettivamente funzionante.

La pronuncia si colloca "a valle" di alcuni interventi di prassi dell'Amministrazione finanziaria e, più in generale, nel contesto della discussione in merito all'ambito applicativo della esenzione in parola, con particolare riferimento al caso del trasferimento di quote sociali. Nella prospettiva della Suprema Corte, infatti, non basterebbe (più) il passaggio di quote integranti di controllo qualora l'entità oggetto di controllo non sia un'impresa operativa.

In questo senso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è coerente con i recenti chiarimenti resi dall'Amministrazione finanziaria in relazione ai casi in cui oggetto di trasferimento sia il capitale di una *holding* che detiene una partecipazione nell'impresa operativa di famiglia.

1. LA NORMA DI ESENZIONE

LA RATIO

L'art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990¹ prevede l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti, a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni se dette quote e azioni consentono l'acquisizione o l'integrazione del controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile.

¹ Introdotta con Legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

Prima di esaminare distintamente le due ipotesi di trasferimento previste dalla norma e analizzarne le differenze, è opportuno chiarire la *ratio* dell'agevolazione che, come si vedrà, è alla base dei recenti chiarimenti della giurisprudenza e della prassi.

La norma in esame deve la propria introduzione alla Raccomandazione n. 94/1069/CE della Commissione europea² con cui gli Stati membri della Comunità Europea sono stati invitati alla introduzione di forme di agevolazione sulle imposte di successione e donazione per il passaggio generazionale delle imprese. La raccomandazione evidenziava come uno dei principali ostacoli al buon esito della successione familiare fosse costituito dal correlativo onere fiscale, al punto che il pagamento delle imposte di successione o di donazione avrebbe rischiato di mettere in pericolo l'equilibrio finanziario dell'impresa e quindi la sua sopravvivenza. Nello specifico, oltre a invitare a ridurre la tassazione delle plusvalenze in caso di vendita o cessione, la Raccomandazione sollecitava gli Stati a

“ridurre, purché l'attività dell'impresa prosegua in modo effettivo per un certo periodo minimo, i tributi sugli attivi strettamente legati all'esercizio dell'impresa in caso di trasferimento tramite donazione o successione ereditaria, in particolare le imposte di successione, di donazione e di registro”³

Come peraltro chiarito dalla giurisprudenza costituzionale,⁴ l'esenzione in discorso mira ad agevolare - attraverso l'eliminazione dell'onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione - la continuità generazionale dell'impresa nell'ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione *mortis causa*, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.

Tale scopo della norma è innanzitutto evincibile dal suo tenore letterale che, da un lato, riguarda esclusivamente complessi aziendali, partecipazioni sociali e azioni; dall'altro, subordina la fruizione del beneficio alla condizione che i discendenti proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo di almeno cinque anni.

Quanto all'esatto significato al termine “discendente”, contenuto nell'art. 3, comma 4-ter, lo stesso non è accompagnato da alcuna specificazione, creando, quindi, fortissimi dubbi in merito alla fruibilità dell'esenzione nel caso di trasferimento di aziende (o rami di esse) o quote societarie in favore di discendenti in linea collaterale. Tale dibattito è stato risolto solo recentemente dalla Suprema Corte nel senso di escludere la fruibilità della esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, qualora i trasferimenti di partecipazione avvengano a favore del nipote *ex frate* (figlia di fratello, nel caso di specie), poiché la dizione di “discendente” prevista nel citato articolo si riferisce ai soli discendenti in linea retta, come i nipoti *ex filio*, e non comprende i parenti in linea collaterale.⁵

I DUE PRESUPPOSTI OGGETTIVI DI ESENZIONE

La prima ipotesi presa in considerazione della norma di esenzione è quella del trasferimento ai discendenti di aziende o rami di aziende.

² Raccomandazione n. 94/1069/CE della Commissione Europea sulla successione nelle piccole e medie imprese, adottata il 7 dicembre 1994.

³ G. Corasaniti, I profili tributari del passaggio generazionale delle imprese tra condizioni di obiettiva incertezza interpretativa e (probabili) interventi di riforma, in *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 5/2020, p. 1872.

⁴ Corte Costituzionale, Sentenza n. 120/2020.

⁵ Cassazione, 29 novembre 2019, n. 31333.

Nel caso in cui oggetto di trasferimento agli eredi sia l'azienda, ai fini del riconoscimento dell'esenzione in commento i beneficiari dovranno proseguire l'attività d'impresa nei cinque anni successivi al trasferimento dell'azienda.⁶

Trattandosi di ipotesi in cui il presupposto oggettivo dell'agevolazione è rappresentato da un bene di primo grado (l'azienda o un ramo di essa), rispetto alle quali il Legislatore ha specificato che "gli aventi causa" devono proseguire "l'esercizio dell'attività d'impresa" per un quinquennio, gli interpreti non si sono posti particolari problematiche ermeneutiche, che hanno invece coinvolto il secondo presupposto oggettivo (il trasferimento di quote o azioni).

Diverso, appunto, il caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto azioni o quote di partecipazione in società di capitali, per cui l'agevolazione in parola trova applicazione qualora il beneficiario del trasferimento, per effetto di quest'ultimo, possa disporre del controllo della società in base all'art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria).⁷

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell'applicazione dell'esclusione da imposta sulle successioni e donazioni, non è necessario che vi sia un trasferimento di un pacchetto di per sé di controllo, essendo sufficiente che il trasferimento consenta di realizzare o anche solo di integrare il controllo in capo al beneficiario.⁸

Nei primi interventi di prassi a valle dell'introduzione della norma di esenzione, l'Amministrazione finanziaria aveva differenziato i due presupposti oggettivi ai fini dell'applicazione dell'esenzione, nel senso che la condizione della prosecuzione dell'attività avrebbe riguardato tutte le ipotesi in cui il trasferimento avesse avuto ad oggetto aziende o rami di esse; la detenzione del controllo societario, invece, doveva ritenersi bastevole ai fini dell'esenzione

"evidentemente, [...] ogniqualvolta il trasferimento abbia ad oggetto quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR".⁹

Alla stessa conclusione si giunge sulla base del passaggio in cui si chiarisce che, in ogni caso, per fruire dell'agevolazione, è necessario che gli aventi causa rendano apposita dichiarazione nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione circa la loro volontà di proseguire l'attività di impresa "ovvero" di mantenere il controllo societario.

■ 2.1 CHIARIMENTI DELLA SUPREMA CORTE

Con la menzionata pronuncia la Cassazione si occupa di una vicenda in cui due coniugi, dopo la costituzione di una società, ne hanno aumentato il capitale sociale mediante conferimento in natura della nuda proprietà di taluni immobili per poi procedere alla donazione delle rispettive quote sociali in favore dei figli. A detta donazione era stata applicata l'esenzione dall'imposta di donazione ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter in discorso, poi contestata e disconosciuta da parte dell'Agenzia delle Entrate in quanto la società di cui veniva trasmesso il controllo risultava di mero godimento immobiliare, economicamente non operativa e caratterizzata da una gestione statica.

⁶ Agenzia delle Entrate nelle Circolari n. 3/E del 22 gennaio 2008 e n. 18/E del 29 maggio 2013.

⁷ Nel caso di trasferimento di quote di società di persone, l'esenzione trova applicazione in ogni caso, indipendentemente dall'acquisizione (o integrazione) del controllo (Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 8.3.2).

⁸ Circolare Agenzia delle Entrate, n. 3/E del 2008 e Risoluzione Agenzia delle Entrate, n. 446/E del 2008.

⁹ In particolare nel primo intervento costituito dalla Circolare Agenzia Entrate 22 gennaio 2008, n. 3.

Dopo aver ricordato la *ratio* sottesa alla norma – nel senso di salvaguardare l’operatività e la continuità dell’impresa – la Corte ritiene come l’esegesi della previsione, con riguardo al trasferimento di partecipazioni in società di capitali,

“induce ad escludere che il beneficio competa per tutte le partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo di diritto della partecipata”.

Osserva infatti che ai fini dell’esenzione da imposta nel caso di trasmissione di quote di società di capitali, siano necessari non solo l’acquisizione del controllo e la sua detenzione per almeno un quinquennio, ma anche l’ulteriore requisito dell’“esercizio dell’impresa” da parte della società trasferita.

La Cassazione rifiuta quindi l’orientamento, fino ad oggi condiviso, secondo il quale, nel caso di trasferimento di quote e partecipazioni sociali, l’esenzione dovrebbe trovare applicazione indipendentemente dall’esercizio d’impresa. Questa diversa lettura della norma considera i due comportamenti come alternativi nel meritare il beneficio dell’esenzione, che scatta nell’ipotesi in cui gli eredi proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa, da un lato, oppure nel caso in cui gli stessi detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni, dall’altro.¹⁰

Come rilevato dalla stessa sentenza in esame, detta esegesi della norma sarebbe in effetti avallata anche da una certa improprietà lessicale della disposizione normativa stessa.

Sotto questo profilo, era stato osservato che se, da un lato, il Legislatore ha probabilmente inteso offrire un’agevolazione affinché l’attività di impresa non abbia compromissione ad opera della fiscalità applicabile alla trasmissione di un’azienda (o di quote di partecipazione al capitale sociale di una società), non può non essere riconosciuto che lo stesso non ha esplicitato nulla di tutto ciò (tranne l’onere di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa in capo ai beneficiari di aziende, ma non certo in capo ai beneficiari di quote sociali e di azioni); così fortemente legittimando, anzi, un’interpretazione della normativa in esame nel senso che essa si applichi, senza distinzione, alla trasmissione della partecipazione al capitale sociale di qualsiasi società (prescindendo, quindi, dall’oggetto sociale, dal fatto che esso concreti un’attività d’impresa, dal fatto che un’attività d’impresa sia effettivamente in atto, da chi la amministri), comprese le società di persone e, in particolare, la società semplice.¹¹

Piuttosto, questa lettura sottolinea che, contestuale al presupposto - alternativo - dell’esercizio dell’impresa o detenzione del controllo per il quinquennio, ci sarebbe la dichiarazione di impegno a tenere uno dei predetti due comportamenti, la quale deve ritenersi necessaria non solo in quanto esplicitamente prevista dalla norma, ma comunque perché indispensabile a rendere conoscibile all’Amministrazione determinate intenzioni del contribuente cui la legge ricollega il beneficio invocato in questa sede.

¹⁰ In questo senso ad esempio Cassazione Sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506 per cui “Il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359 C.c., comma 1, n. 1) - a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento”; Cass. sent. 29/01/2019, n. 2417 secondo la quale “Il tenore letterale della norma è chiaro nel subordinare l’applicazione del beneficio alla sussistenza di due presupposti che devono necessariamente concorrere: 1) gli aventi causa devono proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa ovvero detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento; 2) gli stessi devono rendere, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione (o all’atto di donazione), una dichiarazione con la quale si impegnino ad osservare le predette condizioni”.

¹¹ A. Busani, *L’agevolazione per il passaggio generazionale delle azioni e delle quote di partecipazione al capitale di società in Le Società*, n. 12/2018, p. 1353.

In definitiva, sulla base della lettura sposata da ultimo dalla Cassazione, l'agevolazione andrebbe ora applicata a tutti i trasferimenti di partecipazioni in società che svolgono effettivamente un'attività d'impresa, poiché solo a questa condizione il trasferimento del controllo di una società può ritenersi equivalente al trasferimento di un'azienda, e l'agevolazione apprezzabile in una prospettiva di salvaguardia dei livelli occupazionali.

■ 3. LE IPOTESI CHE POTREBBERO OGGI RESTARE ESCLUSE DALL'AMBITO DELL'AGEVOLAZIONE

Sulla base dei chiarimenti da un ultimo resi dalla Cassazione, unitamente alle indicazioni di prassi già diffuse in precedenza, è possibile esaminare le ipotesi che possono ritenersi ad oggi escluse dell'agevolazione in parola.

In primo luogo, si pone il tema delle società *holding*.

Stando all'interpretazione letterale della norma (ora rigettata dalla Suprema Corte), l'agevolazione dovrebbe trovare applicazione qualora ci si impegni, nella dichiarazione di successione, a mantenere il controllo della società le cui quote sono state trasferite per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento. Al riguardo si era posto il dubbio se, nel caso specifico di trasferimento successorio delle *holding*, la verifica delle condizioni richieste della norma agevolativa in commento dovesse essere operata al "primo livello", ovvero sulle *holding* stesse oggetto di trasferimento agli eredi, oppure al "secondo livello", ovvero sulle società operative.

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta a Interpello 25 agosto 2021, n. 552, nell'analizzare una complessa operazione di riorganizzazione societaria e passaggio generazionale, ha escluso dal regime di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, la donazione del 100% di una *holding* in quanto quest'ultima deteneva indirettamente una partecipazione di minoranza, e non di controllo, nella società operativa.¹²

In dottrina¹³ è stato osservato che la risposta dovrebbe essere analizzata unicamente in un'ottica antiabuso delle operazioni funzionali a porre il contribuente nelle condizioni di poter usufruire di un regime agevolativo previsto dal Legislatore.¹⁴ Nel caso di specie, infatti, è indubbio che il contribuente costituisca una *holding* per realizzare le condizioni di accesso al regime agevolativo convertendo una partecipazione minoritaria, quella della *target*, il cui trasferimento non avrebbe potuto beneficiare del regime di esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, in una partecipazione di controllo che, invece, potrebbe usufruire dell'esenzione dall'imposta di donazione e successione.

12 Il caso aveva ad oggetto una persona fisica, titolare del 20,52% delle quote della società operativa di famiglia, intenzionata a conferire tali quote in una *holding* di nuova costituzione (da lui interamente partecipata), per poi realizzare il passaggio generazionale, donando il 100% delle quote della *holding*, mediante patto di famiglia, ai suoi tre figli in comunione. L'Ufficio ha disconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, poiché il presupposto dell'agevolazione in commento, ovvero il passaggio generazionale di un'azienda di famiglia, nella descritta operazione non sarebbe stato realizzato in quanto la *holding* trasferita deterrebbe, nella società operativa, soltanto una partecipazione minoritaria.

13 P. Formica - D. Dodero, L'Esenzione da imposta di donazione e successione in caso di trasferimento di quote di *holding* finanziarie in *Corriere Tributario*, n. 2/2022, p. 193; nello stesso senso critico L. Gaiani, Donazione di partecipazioni in società *holding*: stretta delle Entrate sui requisiti per l'Esenzione da imposta in il fisco, n. 37/2021, p. 3548; P. Scarioni - A. Fiorentino Martino, Nuove problematiche interpretative in tema di realizzo controllato e passaggi generazionali in il fisco, n. 42/2021, p. 4023.

14 Risoluzioni nn. 93/E/2016, 101/E/2016 e 98/E/2017 o la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 sanciscono la non abusività delle operazioni funzionali a mettere il contribuente nelle condizioni di poter usufruire di un regime agevolativo previsto dal Legislatore.

Secondo questa dottrina critica, ogni altra lettura della risposta apparirebbe contraria al dato letterale della norma: richiedere la verifica dei requisiti per l'esenzione da imposta di donazione e successione in capo ai trasferimenti gratuiti ai discendenti di partecipazioni di controllo detenute in società *holding* al livello delle società operative significherebbe affermare che le *holding* non sono meritevoli dell'agevolazione in commento in quanto la loro attività di gestione patrimoniale non integrerebbe lo svolgimento di alcuna attività d'impresa.

Peraltro, l'Agenzia delle Entrate si era espressa in linea con tali osservazioni con interventi parimenti recenti, a confermare che il trasferimento del capitale di una *holding*, in presenza delle condizioni di legge (trasferimento del controllo e mantenimento per almeno un quinquennio) potesse legittimamente beneficiare dell'esenzione in esame.¹⁵

A ben vedere, la lettura restrittiva della norma di esenzione affermata dalla Cassazione va ad allinearsi con la Risposta ad Interpello n. 552 dando quindi luogo ad un effettivo cambio di rotta in merito all'applicazione della esenzione in parola rispetto a quanto non sia stato fatto sinora.

Ciò non può che riaprire il dibattito attorno alla possibilità di fruire dell'esenzione in commento per le società semplici, in relazione alla possibilità per quest'ultime di esercitare un'attività non commerciale diversa da quella agricola (i.e., attività di gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare).¹⁶

Alle società semplici adibite a "società cassaforte" degli immobili familiari, tradizionalmente beneficiarie della esenzione in esame proprio per l'assenza di specificazioni nella lettera della norma, non potrebbe che toccare la stessa sorte delle società *holding*, perdendo, proprio per effetto dell'esaminato *revirement* di prassi e della giurisprudenza, parte del loro *appeal*.

¹⁵ Risposta n. 450/2019 e Risposta n. 37/2020.

¹⁶ Dibattito risolto dalla dottrina favorevolmente all'applicazione dell'esenzione in base ad "una lettura sistematica delle disposizioni civilistiche e fiscali che non trascuri il dato letterale della norma o, in subordine, dal significato da attribuire alla nozione di attività d'impresa alla quale è ormai pacificamente pervenuta la più recente dottrina civilistica", così A. Dodero e D. Dodero, *Il trasferimento di quote di società semplici nei passaggi generazionali in il fisco*, n. 30/2020, p. 2927.